

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE INERENTE IL DEFLUSSO ECOLOGICO

Sintesi delle norme rilevanti

1. Autorità competente

L'art. 3 della Direttiva 2000/60/CE, ai fini della sua attuazione, demanda agli Stati di individuare l'autorità competente per l'applicazione delle norme in essa previste all'interno del distretto idrografico.

L'art. 54 d.lgs 152/06 individua l'Autorità di bacino come autorità competente ai sensi dell'art. 3 della Direttiva.

2. Obiettivi ambientali meno rigorosi

La Direttiva 2000/60/CE, all'art. 4, par. 5, consente agli Stati di prefiggersi il conseguimento di obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal par. 1 dello stesso art. 4, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana definita ai sensi dell'art. 5, par. 1, o delle condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso e ricorrano le condizioni ivi previste: a) i bisogni ambientali e socio economici cui sono finalizzate dette attività umane non possono essere soddisfatte con altri mezzi; b) è garantito il raggiungimento del migliore stato ecologico possibile; c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni].

Tale norma è stata recepita dall'art. 77 del d.lgs. 152/2006 che, al comma 7, demanda alle regioni di stabilire per alcuni corpi idrici gli obiettivi ambientali meno rigorosi alle condizioni ivi descritte [a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti

piani]. Per il comma 8, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

3. *Deroghe e casi particolari*

L'Autorità di bacino del Fiume Po, con delibera 4/2017, ha adottato la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici che:

- all'art. 7 disciplina le deroghe temporanee, per i casi tale severità idrica da pregiudicare gravemente (anche) gli approvvigionamenti irrigui in ragione di circostanze eccezionali e imprevedibili;

- all'art. 8 prevede i "casi particolari", stabilendo che *"le Regioni del distretto, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e degli atti in materia di tutela della acque di loro competenza, individuano o aggiornano, se necessario, l'elenco dei casi specifici per cui sono previste discipline o deroghe particolari, specificando i criteri seguiti e garantendo un approccio omogeneo a scala distrettuale, qualora le casistiche individuate coincidano"*.

4. *La disciplina regionale vigente*

In Piemonte l'art. 9/1 del Regolamento regionale n. 8/2007 (anteriore alla Direttiva Deflussi) normava le "deroghe" prevedendo che "nei tratti di corsi d'acqua di cui all'allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all'irrigazione e limitatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo ...".

Tale Regolamento è stato abrogato e sostituito con il Regolamento n. 14/2021, che non prevede più una disciplina analoga a quella descritta ed anzi ha espressamente dichiarato cessate le deroghe di cui all'art. 9/1 del Regolamento 2007 (cfr. art. 6). Il nuovo Regolamento 14/2021, se pure successivo alla Direttiva Deflussi, non ha tuttavia normato i "casi particolari" (non temporanei), occupandosi unicamente delle deroghe temporanee.

Occorre dunque che la lacuna sia colmata, al fine di evitare l'irreparabile pregiudizio che l'applicazione del DE determinerebbe nelle fattispecie in cui ricorrono i presupposti di cui all'Art. 8 della Direttiva Deflussi.

La stessa Autorità di Bacino del Fiume Po (cfr. Relazione Deflusso ecologico nel distretto idrografico del fiume Po - novembre 2021) ha precisato che i "casi particolari" si sostanziano in "situazioni che possono richiedere o prevedere discipline o deroghe particolari da parte delle Regioni all'interno dei propri strumenti di pianificazione e negli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. Diversamente dalle deroghe temporanee al deflusso ecologico, i casi particolari rappresentano la possibilità di individuare modalità differenti

per la definizione e la gestione del DE, nelle situazioni dove si ritenga necessaria la salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari/prioritari, indipendentemente dal livello di disponibilità e severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti.

A scopo esemplificativo la medesima Relazione dà atto che nel distretto del fiume Po sono stati già individuati quali “casi particolari” nel senso sopra descritto prelievi effettuati utilizzando “canali storici” (l’art. 25 della NTA del Piano Paesaggistico Regionale – *Patrimonio rurale storico* - ricomprende negli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio la *presenza stratificata di sistemi irrigui* per il mantenimento della loro identità storico-culturale e per la tutela degli ecosistemi sottesi; il 2 febbraio 2026 Regione, Provincia di Vercelli e Autorità di Bacino hanno sottoscritto il “Contratto di Zona Umida delle aree risicole della pianura Vercellese” dove sono identificate le aree ambientalmente di pregio – ovvero tutta la pianura – sottese al reticolo consortile storico), nonché per motivi igienico-sanitari: in tali casi è ammesso il mantenimento di portate inferiori al DMV per limitati periodi di tempo, stabilendo che la risorsa prelevata sia destinata alle finalità sopra citate.

In conformità alle indicazioni della stessa Autorità di Bacino, occorre inoltre salvaguardare:

- coltivazioni di pregio riconosciute tali dalla Comunità Europea (in via esemplificativa: il marchio, registrato già nel 2007, di denominazione di origine protetta (DOP) per il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese; il Distretto del Cibo della Pianura Risicola Vercellese istituito, tra gli altri, dalla Regione Piemonte con l. n. 205/2017; la Razza 77, storica varietà di riso coltivata principalmente nella Bassa Novarese, iscritta nel Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione e riconosciuta inoltre come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) dalla Regione Piemonte);
- i territori produttivi, soggetti a ripetuti e conclamati periodi di siccità, documentati ad esempio nel Bollettino siccità dell’ISPRA o in quelli dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, nei Piani di Bilancio Idrico regionali e distrettuali e nei rapporti di Bilancio Idrologico Nazionale;

5. La proposta di legge

Nel contesto descritto, la proposta di legge si propone di provvedere affinché sia tempestivamente colmata la lacuna regolatoria e siano individuati i “casi particolari” di cui all’art. 8 della Direttiva Deflussi con riferimento, tra il resto, alle esigenze di tutela dei canali storici, delle colture di pregio, delle aree connotate da deficit idrico ricorrente, e ad ogni altra circostanza che determini la necessità di salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari.

Con specifico riferimento al punto 3) della lett. a) della norma proposta (deficit idrico ricorrente), si rimarca la differenza fra la fattispecie proposta e quella di “deroga temporanea” prevista dall’art. 7 della Direttiva Deflussi, che fa invece riferimento a deficit per circostanze “eccezionali e imprevedibili”:

- i casi di deficit ricorrente, non essendo per definizione connotati da eccezionalità e imprevedibilità, non possono rientrare nelle deroghe temporanee ex art. 7 della Direttiva (e art. 6 del Regolamento regionale 14/2021;

- se non inclusi e normati fra i “casi particolari” ex art. 8, rimarrebbero sprovvisti di disciplina.

Il che pare illogico in quanto non vi è ragione perché il deficit gravemente pregiudizievole per gli usi irrigui trovi copertura in caso di circostanze isolate ed eccezionali e non anche, a maggior ragione, in caso di ricorrenza.

Proposta testo di legge

Art..... L.R.

– Disciplina dei casi particolari ai fini della determinazione del Deflusso Ecologico.

In attuazione dell’articolo 8 della Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’articolo 35, punto 5, lett. g) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 2 novembre 2021, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, ovvero entro il diverso termine che dovesse essere stabilito da successive norme di legge per l’applicazione del Deflusso Ecologico, la Giunta regionale procede alla modifica del Regolamento regionale n. 14 del 27 dicembre 2021 recante “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”, individuando:

a) i casi particolari che determinano la necessità di verificare i presupposti per l’introduzione di diverse discipline nella definizione del DE, con riferimento:

1) alla salvaguardia dei canali storici per il mantenimento della loro identità storico-culturale connesse alle attività agricole e per la tutela degli ecosistemi sottesi;

2) alle derivazioni irrigue a servizio di comprensori nei quali insistono colture che beneficiano di denominazioni di qualità riconosciute dall’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2024/1143 e del Regolamento UE 1308/2013;

3) ai corsi d’acqua a regime torrentizio o tratti di essi nei quali, sulla base dei dati idrometrici disponibili, dei bilanci idrici regionali e distrettuali, dei Bollettini siccità ISPRA e dei rapporti dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in ragione di circostanze non eccezionali e non imprevedibili ma cronicamente ricorrenti, la portata

naturale nel periodo irriguo è inferiore al valore di deflusso ecologico calcolato ai sensi del regolamento regionale vigente, o in alternativa che ricadono in territori soggetti a ripetuti e documentati periodi di siccità tali per cui gli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico determinerebbero costanti gravi carenze di approvvigionamento irriguo con conseguenze sproporzionate sul sistema economico produttivo;

4) ad ogni altra circostanza che determini la necessità di salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari, anche indipendentemente dal livello di disponibilità e di severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;

b) le modalità di determinazione del DE idonee a salvaguardare i beni e gli interessi di cui alla precedente lettera a), nel rispetto delle verifiche istruttorie previste dall'art. 77, comma 7, del d.lgs. 152/2006, tenuto conto della non sostenibilità dell'impatto socio-economico rispetto al beneficio ambientale conseguibile dall'applicazione del Deflusso Ecologico e nel rispetto del principio di non deterioramento dello stato del corpo idrico.